



N. 3 di Reg/ Servizio Energia e Ambiente

COMUNE DI PESCARA

Servizi di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici –
Proroga affidamento.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemilatredici**, il giorno **25 (venticinque)** del mese di **novembre** in
Pescara e nella sede municipale, con la presente scrittura privata da valere ad
ogni effetto di legge

TRA


Il Sig. Tommaso Vespasiano, nato a Pescara il 7.12.1953, che in qualità di
Dirigente del Settore Patrimonio e Impianti Sportivi, agisce ed interviene, a
termine dell'art. 107, comma 3 lett. c del d. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art.
74 c. 3 dello Statuto Comunale, al presente atto in nome e per conto del
Comune di Pescara, con sede in Piazza Italia,1-65121 Pescara, C.F.
00124600685

ED

Il Sig. Tullio Tonelli, nato a Taranto il 31.05.1942 che, nella Sua qualità di
Amministratore Unico e come tale legale rappresentante, agisce ed interviene
a questo atto in nome e per conto della Ditta “ Pescara Gas Spa”, con
domicilio fiscale in Piazza Italia,1 65100 Pescara, Codice fiscale e Partita Iva
n. 01777750686

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 04.08.05, esecutiva
nelle forme di legge, è stato deliberato di costituire una società a capitale
interamente comunale denominata “Pescara Gas S.p.A” , cui conferire la



proprietà delle reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas , nonché per essere affidataria di servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del T.U. 267/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.02.2007, esecutiva nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lett. c) del citato T.U. 267/2000, il Comune di Pescara deliberava di procedere all'affidamento a "Pescara Gas S.p.A." dei servizi di gestione delle reti ed impianti illuminazione e semaforici a decorrere dal 01.04.07;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 13.04.2007, esecutiva, veniva approvato il Piano Strategico Pluriennale di gestione relativo al predetto servizio , confermando altresì la decorrenza dello stesso dal 01.04.07 fino al 31.12.2011;

- non è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ai sensi e per gli effetti contenuti nell'art. 83 del medesimo Decreto;

- ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, così come previsto dall'art. 2,c.1 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito in Legge n° 266 del 22.11.2002, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva emesso in data 14.11.2013, Codice Identificativo Pratica : 20131221060714;

- l'Amministrazione Comunale, con scrittura privata n. 156 di Reg/Servizio del 30.09.2008, ha disciplinato i rapporti con la Pescara Gas Spa relativamente al servizio di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli investimenti e la prestazione dei servizi tecnici ed amministrativi correlati;



- con delibera di Consiglio Comunale n. 174 del 8.11.2010, esecutiva nelle forme di legge, si è proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario 2010-2014, predisposto dalla Pescara Gas Spa, composto da tabelle che evidenziano gli aspetti economico-finanziario per ogni singolo ramo di attività, quello del "Gas" e della "Luce";

- con la precitata delibera di Consiglio Comunale, altresì, è stato modificato lo schema di contratto del servizio di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici prevedendo la data del 31.12.2014, quale scadenza dello stesso, unitamente alla rideterminazione dei canoni previsti;

- l'Amministratore Unico di Pescara Gas, Concessionario dei servizi per la gestione delle reti ed impianti gas e per le reti di illuminazione pubblica e semaforici,:

a) con nota prot. n. 1116/12 del 13.12.2012, nel rappresentare la situazione economico-finanziario della società che riporta un aggravio del conto economico del ramo della illuminazione pubblica ed un miglioramento del ramo del gas, ha inoltrato richiesta di intervento finanziario da parte dell'Amministrazione Comunale con opportuna revisione del canone di gestione della pubblica illuminazione a partire dall'anno 2014;

b) con nota n. 12/2013 dell'08 gennaio 2013, ha delineato l'esigenza di stabilire una più adeguata durata dei due contratti di servizio, relativi alla distribuzione del gas e della illuminazione pubblica, allo scopo di consentire alla Società investimenti da ammortizzare in un maggior numero di anni.

Detta richiesta è stata motivata con l'aver dovuto effettuare, per il 2012 e parte del 2013, l'investimento di circa €. 4.000.000,00, oltre Iva, intervento necessario per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza degli impianti



relativi alla illuminazione pubblica proponendo, per tutto ciò, di prevedere la nuova scadenza dei contratti in essere al 31 dicembre 2024;

c) con nota prot. n. 0180/13 del 04.03.2013, integrativa alla precedente, ha inoltrato i prospetti riassuntivi del "Bilancio Economico Previsionale" e del "Bilancio Finanziario Previsionale", entrambi relativi al periodo 2013-2024, con richiesta di incremento del canone relativo alla illuminazione pubblica ed alla rete semaforica a partire dall' 1 gennaio 2014, per l'importo di €. 900.000,00, oltre Iva. A tal riguardo, ha evidenziando che l'inequivocabile aggravio del conto economico del ramo di illuminazione pubblica ed il miglioramento del ramo gas, andrebbe a determinare una situazione di sostanziale disavanzo che potrebbe aggravare la posizione finanziaria ed economica della Società;

- con deliberazione n. 29 del 25.03.2013 il Consiglio Comunale, nell'approvare i prospetti riassuntivi presentati dalla Società, meglio descritti al precedente punto c), ha approvato gli schemi di contratto, disciplinanti i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e Pescara Gas SpA, per la proroga della gestione delle reti ed impianti gas e per le reti di illuminazione pubblica e semaforici;

- volendo far risultare in forma valida e legale il presente contratto, le Parti comparenti stabiliscono e convengono con il presente atto quanto appresso:

Art. 1 - (Premesse) -Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - (Definizioni) - 1.Per impianti di pubblica illuminazione si intende :

- quadro di comando e presa di potenza ;

- linea elettrica (cavidotti) di collegamento ;



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SERIE C1/00
Entrate
00037890 000092C9 4005M00
00012492 22/11/2013 16:31:51
4578-00010 C222D56587C92156
IDENTIFICATIVO 0111177205679



- pozzetti per i collegamenti elettrici ;
- plinti di fondazione dei pali ;
- pali(sostegni) o paline e relativi impianti di messa a terra ;
- armature (comprendenti lampada,reattore, alimentatore e gruppo ottico).



Per impianti semaforici si intende :

- quadro di comando e presa di potenza ;
- linea elettrica (cavidotti) di collegamento ,

- pozzetti per i collegamenti elettrici ;
- plinto di fondazione dei pali ;
- palo (sostegno) e relativo impianto di messa a terra ;
- lanterne semaforiche .

Per manutenzione ordinaria della rete di illuminazione e semaforica in genere si intendono, in linea di massima ed a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni:

- sostituzione gruppi ottici completi, lampade, recettori, alimentatori e fusibili;
- sostituzione/riparazione di corpi illuminanti o parti di essi e di scatole di derivazione;



- riparazione/sostituzione di pozzetti di ispezione;
- inserimento di interruttori di ricerca guasti;
- sostituzione di elementi dei quadri di manovra;
- rifacimento di campate aeree;
- interventi e controlli sulla sicurezza degli impianti;
- controllo dei sistemi di regolazione di accensione e spegnimento (orologi, interruttori, crepuscolari, ecc.);
- compilazione e tenuta della documentazione prevista dalle norme di settore.

Per manutenzione straordinaria dei medesimi impianti si intendono, in linea

di massima ed a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni:

- rifacimento linee obsolete o parti di esse;

- sostituzione pali danneggiati;

- sostituzione o ricondizionamenti di quadri di manovra o parti di essi;

- realizzazione di scavi per raccordo cavidotti di alimentazione;

- rifacimenti/realizzazione di plinti e pozzetti per fissaggio pali;

- rifacimenti di impianti accessori per la sicurezza (messa a terra ecc.) o parti di essi.

Art. 3 - (Oggetto) -1. Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune e "Pescara Gas S.p.a." relativamente al servizio di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli investimenti e la prestazione dei servizi tecnici ed amministrativi correlati.

Art. 4 - (Disponibilità delle reti e degli impianti) - Il Comune concede in comodato le proprie dotazioni patrimoniali destinate ai servizi in oggetto di cui si è redatto apposito verbale di consegna.

Art. 5 - (Durata)- La durata del presente contratto è stabilita fino al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato, nel rispetto delle disposizioni di legge, fatte salve le più restrittive disposizioni normative .

Art. 6 - (Modalità di esplicazione delle prestazioni)- La Società, nell'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto, si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- continuità e regolarità della prestazione;



- pronta reperibilità del personale in caso di interruzione del servizio e tempestività nel ripristino;

- garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini e dell'Amministrazione comunale;

- sicurezza e risparmio energetico, anche mediante la promozione di piani di investimento che prevedano il ricorso ad energie rinnovabili;

- manutenzione e aggiornamento costante degli impianti e delle attrezzature per garantire un corretto ed efficiente funzionamento;

- pronto intervento ogniqualvolta si rendesse necessario per le operazioni di mantenimento in efficienza degli impianti;

- fattiva collaborazione con l'Amministrazione, anche per approntare e fornire ogni necessaria documentazione connessa all'espletamento dei servizi affidati.

Art.7 - (Programmazione degli interventi) Il Consiglio Comunale approva il piano degli investimenti relativi agli ampliamenti e potenziamenti degli impianti, nei limiti delle Previsioni di Bilancio. La Società "Pescara Gas S.p.A" programma gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti già in esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 3.3.2005, n. 12, così modificato ed integrato dalla L.R. n. 12 del 6.05.2011 e ss.mm.ii.

Circa l'onere finanziario per l'attuazione degli investimenti, le Parti concordano che la Società "Pescara Gas S.p.A" assuma a proprio carico detto onere nei limiti delle previsioni del Bilancio Economico Previsionale e del Bilancio Finanziario Previsionale allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), mentre per l'eccedenza le Parti concorderanno di volta in volta le modalità



di copertura delle relative spese.

In ogni caso, prima che ciascun intervento venga attivato, ne sarà data comunicazione all'Amministrazione comunale che potrà formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Le Parti concordano di attuare, nei loro rapporti reciproci, il sistema della concertazione per il superamento di ogni problematica relativa all'esplicazione dei servizi. In caso di divergenza di valutazioni, spetta comunque al Comune il potere di dettare gli indirizzi ed assumere le definitive determinazioni sulla questione.

L'Amministrazione comunale si impegna ad informare la Soc. "Pescara Gas S.p.A" sulle varianti urbanistiche, accordi di programma, in genere su tutti i provvedimenti relativi ad insediamenti che possano avere incidenza sulla programmazione degli investimenti.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad invitare la Società a partecipare a conferenze di servizi relative ad interventi che comportano l'assunzione di decisioni che coinvolgano il servizio e le reti dei servizi di cui al presente contratto.

Art. 8 - (Canoni) -1. Il Comune corrisponde, a titolo di corrispettivo, alla Soc.

" Pescara Gas S.p.A." un canone determinato nel Bilancio Economico Finanziario allegato che, precisamente, per l'anno 2013 corrisponde ad € 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00) e per gli anni successivi, fino al 2024, ad € 3.150.000,00 (tremilionicinquantamila/00), oltre IVA.

Gli importi di cui al punto 1) sono riferiti al numero dei punti luce e semaforici esistenti alla data del 31 dicembre 2008. Le variazioni in più o in meno di ogni punto comporteranno, rispettivamente, una maggiorazione o





diminuzione del corrispettivo di € 80,00/anno per ciascun punto (calcolato come somma del consumo medio annuo di un punto luce) + € 10,00 per la manutenzione.

Eventuali richieste fuori contratto (ad esempio alimentazione palchi, luminarie, eventi e manifestazioni, montaggio e smontaggio bandiere e cartelli ecc.), sono pagate a parte, stabilendo gli importi mediante tariffari concordati.

Art. 9 - (Vigilanza e controllo) - 1. Il Comune si riserva ogni potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità, avvalendosi delle proprie strutture ed in particolare del Servizio Energia Ambiente-Settore Patrimonio Impianti Sportivi.

La vigilanza potrà essere esercitata anche a mezzo di apposito organismo, dotato dei poteri attribuiti al Consiglio Comunale, alla cui composizione potranno partecipare, senza diritto ad indennità e/o rimborsi spese, rappresentanti delle associazioni di categoria, dei consumatori, dei cittadini utenti e delle rappresentanze sindacali. I membri di tale organismo sono eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 10 - (Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico) 1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di Pescara attraverso un controllo specifico esercitato da un Settore del Comune di Pescara, che funga da organo di controllo e che verifichi la corrispondenza dei piani di investimento predisposti da Pescara Gas SpA alla programmazione del Comune di Pescara. 2. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente



Contratto di Servizio.

Art. 11 - (Ulteriori obblighi della Società)- 1.Le Parti ribadiscono gli obblighi previsti nella convenzione approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale di Pescara n. 174 dell'8.11.2010, in particolare:

a- ai sensi del disposto art.18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 06.08.2008, l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adotta le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al comma citato.

b- in attuazione di quanto sopra, le attività della società saranno impostate in coerenza con il programma di mandato dell'Amministrazione Comunale e con le esigenze del contesto socio-economico, tenendo particolarmente conto:

- delle ricadute sociali delle attività svolte

- dello sviluppo di strategie con rischio economico contenuto, comunque non pregiudizievole per la "mission pubblica".

c- fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 1, la società si obbliga alla trasmissione, ai fini della preventiva approvazione da parte del Comune, dei documenti di programmazione relativi ai servizi oggetto del presente contratto.

d- la società si obbliga ad adottare una carta dei servizi con la quale assume impegni a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

e- l'Amministrazione comunale si riserva di approvare le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali di gestione (bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli



investimenti, piano di sviluppo).

La Società è tenuta ad inviare al Sindaco ed al Direttore Generale n. 2

relazioni, di cui una a metà esercizio finanziario e l'altra al termine

dell'esercizio stesso, in generale sulla gestione e in particolare:

- sulle problematiche di rilievo sorte nel corso del periodo di riferimento

- sul rapporto fra esigenze emerse e servizi resi

- sulle soluzioni adottate o in via di adozione per garantire la migliore funzionalità dei servizi di competenza

- sulle risorse finanziarie ed eventuali problematiche connesse

- su eventuali rilievi sollevati dai revisori dei conti e provvedimenti conseguenti

- sul personale, con riferimento a vuoti di organico, assunzioni, incarichi esterni e consulenze

- sulle proposte di sviluppo delle attività della società.

Qualora vengano attribuiti incarichi di studio o di consulenza gli organi della

Società dovranno conformarsi ai principi fissati dall'art.18, comma 2-bis, del

D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 06.08.2008 e successive

disposizioni normative . La Società è tenuta ad osservare la normativa in

materia di accesso agli atti di cui all'art. 43 del T.U. 267/2000 e dalla legge

241/90, nonché alla tempestiva trasmissione dei rendiconti per consentire al

Comune il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 172, comma 1 lett. b), del

citato T.U. 267/2000.

La Società è tenuta ad osservare le procedure ad evidenza pubblica così come

disciplinate dalla vigente legislazione ai fini dell'esecuzione dei lavori

comunque connessi alla gestione della rete ed impianti.



Art.12 - (Rimborsi al Comune)- La Società si impegna a rimborsare al Comune gli oneri, da questo sostenuti, relativi alle utenze per la fornitura di energia elettrica eventualmente non volturabili.

Art. 13 - (Personale)- La Società è obbligata al rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione in materia di enti locali ai fini della eventuale assunzione di personale dipendente.

La Società si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle previste in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Art. 14 - (Comunicazione di assunzioni ed incarichi)- La Società dà comunicazione, entro quindici giorni, al Sindaco ed al Direttore Generale di eventuali assunzioni, incarichi esterni e consulenze.

Art. 15 - (Garanzie)- La Società è esonerata dal prestare garanzie a favore del Comune ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in quanto società il cui capitale è posseduto al 100% dal Comune stesso e sulla quale il Comune esercita una vigilanza e controllo corrispondenti a quelli esercitati sui propri servizi.

Art. 16 - (Contestazione addebiti)- Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della eventuale documentazione e, se necessario, dell'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro i successivi sette giorni dal ricevimento, possono essere presentate le controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni, il Comune diffida la Società a provvedere, fissando un congruo termine.





Art. 17 - (Conseguenze inadempimenti)- L'inadempimento alle obbligazioni contrattuali comporta a carico della Società l'applicazione di una penale da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 10.000,00 (diecimila/00), fissata dal Dirigente competente in relazione alla gravità, fatto salvo il risarcimento del danno.



Art. 18 - (Diritto di recesso per motivi di interesse pubblico)- Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico. Il recesso deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 16, almeno trenta giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Art. 19 - (Risoluzione del contratto)- Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali nonché per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 20 - (Controversie)- Le controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile comporre bonariamente, sono deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Pescara.

Art. 21 - (Spese contrattuali) Tutte le spese nascenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Art. 22 - (Divieto di cessione del contratto)- Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.



Art. 23 - (Trattamento dati personali)- La Soc. " Pescara Gas S.p.A." si impegna al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30.6.03, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 24 - (Domicilio)- A tutti gli effetti del presente atto la Soc. Pescara Gas Spa elegge domicilio presso la propria sede .

Art. 25 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)- Le Parti danno atto

che "Pescara Gas Spa" ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 .

Art. 26 (Norma di rinvio)- Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti norme di legge, nonché a quelle che in prosieguo saranno emanate.

Il presente contratto, per il quale non sussiste l'obbligo della registrazione nei termini, viene redatto in duplice originale in bollo, uno per ciascuna delle parti contraenti .

Fatto, letto e sottoscritto

Pescara, li 25 novembre 2013

Comune di Pescara
IL DIRIGENTE
Arch. Tommaso Vespasiani

Pescara Gas Spa

